



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 04/06/2021

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 22.1.2014, con intermediario poi incorporato dall'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 15.660,00, da rimborsare in n. 60 rate di € 261,00 ciascuna (contratto n. ***659).
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.12.2015, dopo aver pagato la rata n. 23.
3. Parte ricorrente stipulava altresì, in data 10.12.2015, con intermediario poi incorporato dall'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 21.120,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 176,00 ciascuna (contratto n. ***345).
4. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.8.2017, dopo aver pagato la rata n. 20.
5. Con ricorso presentato il 4.12.2020, preceduto da reclamo del 31.8.2020, parte ricorrente, con l'assistenza di una società di consulenza, chiede il rimborso della complessiva somma di € 2.171,50, di cui: i) in relazione al contratto n. ***659, € 628,48 a titolo di restituzione dei costi del credito, nello specifico € 381,82 a titolo di rimborso delle commissioni accessorie e € 246,67 a titolo di rimborso delle spese fisse contrattuali; ii) in relazione al contratto n. ***345, € 1.426,33 a titolo di restituzione dei costi del credito, di



cui € 968,00 a titolo di rimborso delle commissioni accessorie e € 458,33 a titolo di rimborso delle spese fisse contrattuali, nonché € 116,68 a titolo di rimborso dell'indennizzo di estinzione anticipata. Chiede in subordine, per i costi ritenuti *up front*, la restituzione in base al criterio del costo ammortizzato. Chiede inoltre gli interessi legali dal giorno del reclamo nonché la rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 200,00, e di presentazione del ricorso, pari a € 20,00.

6. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17.12.2019 e la Comunicazione della Banca d'Italia, ad oggetto "Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti", del 4.12.2019.

7. Con le controdeduzioni parte resistente premette di aver incorporato l'intermediario convenuto in data 1.11.2020 subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo stesso. Osserva, con riferimento al contratto n. ***659, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE e il conseguente testo dell'art. 125-*sexies* del T.U.B. non generano le ambiguità rilevate dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto. Inoltre tale sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, trattandosi di decisione che interpreta una direttiva non *self executing*. Aggiunge che il contratto in questione è stato estinto antecedentemente alle "linee orientative" di cui alla comunicazione della Banca d'Italia del 4.12.2019. Ciò premesso afferma che le commissioni accessorie, nello specifico le provvigioni per l'intermediario del credito, non sono rimborsabili, non essendo a fronte di attività continuative successive al perfezionamento del contratto, come può evincersi dalla "Legenda" posta in calce allo stesso. Sottolinea che l'importo delle provvigioni non costituisce una forma di corrispettivo per la concessione del credito, essendo stato versato a terzi per il servizio prestato e non essendo mai entrato nella disponibilità patrimoniale del mutuante. Analogamente non sono rimborsabili le spese per i servizi di istruttoria e di notifica ("spese fisse"), essendo a fronte di attività esaurite con il perfezionamento del contratto. Ritiene infondata la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale alla luce degli orientamenti dell'Arbitro in materia.

8. Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio*



prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie». In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi



recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Parte ricorrente formula, per entrambi i contratti, domanda di restituzione delle commissioni accessorie (provvigioni per l'intermediario del credito) e delle spese fisse contrattuali (spese di istruttoria).

12. Si osserva che, nel caso di specie, le suddette voci di costo sono correlate ad attività preliminari alla concessione del finanziamento e pertanto, essendo di natura *up front*, vanno restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi.

13. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso dei costi del credito, è pari.

per il contratto n. ***659 a € 417,40, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	23
rate residue		37
TAN	▶	10,84%

% restituzioni	
- in proporzione lineare	61,67%
- in proporzione alla quota interessi	40,96%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. accessorie (up front)	€ 619,16	€ 381,82 ○	€ 253,58 ●	○		€ 253,58
○	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 246,67 ○	€ 163,82 ●	○		€ 163,82
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 417,40
interessi legali						si	

per il contratto n. ***345 a € 1.251,21, come risulta dalla seguente tabella:



###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	20
rate residue		100

TAN	▶	10,57%
-----	---	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	83,33%
- in proporzione alla quota interessi	73,10%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. accessorie (up front)	€ 1.161,60	€ 968,00 ○	€ 849,15 ⊕	○		€ 849,15
○	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 458,33 ○	€ 402,06 ⊕	○		€ 402,06
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.251,21
interessi legali						si	

14. Quanto alla richiesta di restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, riferita al contratto n. ***345, il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 5909/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: *“La previsione di cui all’art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.”* Inoltre con la decisione n. 11679/2021 il Collegio di coordinamento ha ribadito che l'importo dovuto a titolo di indennizzo per l'estinzione anticipata va calcolato sul capitale residuo del finanziamento al netto della riduzione del costo totale del credito. Ancorché parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova circa l'assenza di oggettiva giustificazione causale dell'indennizzo, si osserva che l'importo della commissione, da calcolare - ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. - in misura pari all'1% del debito residuo, sarebbe stato inferiore a quello applicato, qualora il calcolo del rimborso fosse stato effettuato tenuto conto delle somme non dovute da parte ricorrente, come specificate nella tabella di cui sopra. Ne consegue che la penale di estinzione va calcolata sottraendo al debito residuo l'importo di € 1.251,21 e che pertanto va restituito a parte ricorrente l'importo di € 12,51 (1% di € 1.251,21).

15. Il ricorrente ha pertanto diritto alla restituzione della complessiva somma di € 1.681,12.

16. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

17. Non può essere infine accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per i motivi sopra indicati (cfr. punto 10, ultimo alinea).

18. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 1.681,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA